

Protocollo d'Intesa in materia di subentri in concessione autostradale

Il giorno 3 agosto 2016, presso la sede della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si sono incontrate la FIPE, rappresentata da Marcello Fiore Direttore Generale FIPE, Riccardo Orlandi Presidente Commissione sindacale FIPE, assistiti da Silvio Moretti Direttore Area sindacale Fipe e Andrea Stoccoro con la presenza di Massimo Lauro

e

la Filcams CGIL, rappresentata da Cristian Sesena e Luca De Zolt
la Fisascat CISL, rappresentata da Davide Guarini e Elena Maria Vanelli
la Uiltucs UIL, rappresentata da Marco Marroni e Stefano Franzoni

Premesso

- che nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate su tutta la rete autostradale italiana gare di assegnazione per l'affidamento in sub-concessione autostradale dei servizi di ristoro e di market regolamentate dal decreto interministeriale del 7 agosto 2015 e altre gare di assegnazione saranno effettuate nei prossimi mesi del 2017. Dette gare comporteranno cambi nella titolarità delle sub-concessioni con il subentro di nuovi concessionari;

Considerato

- che la materia di subentri in concessione autostradale trova oltre che un preciso quadro di riferimento normativo anche regolamentazione nel CCNL Turismo-pubblici esercizi FIPE del 20 febbraio 2010, considerate le caratteristiche peculiari del mercato della ristorazione, volto a garantire condizioni di trasparenza, qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

Le Parti hanno concordato quanto segue:

Le norme di cui al CCNL Turismo-pubblici esercizi FIPE del 20 febbraio 2010 per le ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro in successivi rapporti di concessione autostradale, vengono integrate come segue.

La Gestione uscente secondo quanto previsto dall'articolo 47 legge 428/90 e comunque con la massima tempestività possibile, darà formale comunicazione della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal articolo 333 del CCNL Turismo-pubblici esercizi FIPE del 20 febbraio 2010, circa il subentro nella concessione da parte della Gestione subentrante che sarà tenuta ad analogo comunicazione non appena informata della data di aggiudicazione.



La gestione subentrante acquisirà tutto il personale addetto riferito all'unità produttiva interessata nelle modalità di seguito indicate:

1. Il subentro di concessione autostradale avviene con applicazione dell'articolo 2112 c.c. con le previsioni di cui ai punti che seguono:

- a) Quale ipotesi convenzionale di anticipazione, la Gestione uscente provvede alla corresponsione del TFR e delle altre competenze dirette, indirette e differite (ivi compresi i ratei di mensilità aggiuntive e non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti, eccezione fatta per le ferie) maturate dai lavoratori fino alla data del subentro, durante la gestione precedente, con rinuncia degli stessi alla solidarietà, per tali titoli anticipati, con la gestione subentrante, senza che ciò comporti comunque soluzione di continuità al rapporto di lavoro, salvo espressa dichiarazione di volontà contraria del singolo lavoratore da fornire alla Gestione uscente entro e non oltre la data di subentro in concessione.
- b) L'impresa subentrante potrà organizzare le figure dei direttori a condizioni differenti da quelle della gestione precedente, anche attraverso l'assegnazione dei suddetti lavoratori a mansioni differenti, fatti salvi i trattamenti retributivi in essere derivanti dalla contrattazione collettiva, ed a condizioni coerenti e armonizzate alla complessiva struttura organizzativa aziendale della Gestione subentrante, anche al fine di favorire un adeguato inserimento ed un idoneo percorso di riqualificazione professionale.
Eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro saranno comunque oggetto di confronto a livello territoriale.

2. Per effetto di quanto sopra, stante l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2112 c.c., al personale interessato dai subentri in concessione autostradale, con un'anzianità di servizio antecedente al 7 marzo 2015, trova applicazione l'art. 18 l. n. 300/1970 come mod. dalla legge 92/2012.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante del CCNL Turismo 20 Febbraio 2010 parte speciale pubblici esercizi.

Letto, Confermato e sottoscritto

FIPE

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL



